COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 10/01/2026

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MICHELE GURLIACCIO DELL'11 GENNAIO 2026 DIVIETO DI INTRODUZIONE DI CONTENITORI POTENZIALMENTE PERICOLOSI E DIVIETO DI VENDITA NON AUTORIZZATA DI PRODOTTI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO.

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 11 gennaio 2026 è programmata una partita di calcio presso il Campo Sportivo Comunale di Vico del Gargano "Michele Gurliaccio", con presumibile afflusso di pubblico;
- che in analoghe manifestazioni sportive svoltesi in passato si sono verificati episodi di lancio di bottiglie, lattine e altri oggetti, con potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

CONSIDERATO

- che tali comportamenti possono determinare gravi rischi per spettatori, atleti, ufficiali di gara e operatori addetti al servizio d'ordine;
- che si rende pertanto necessario adottare misure preventive e temporanee finalizzate alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico all'interno e nelle aree immediatamente limitrofe all'impianto sportivo;

RICHIAMATI

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in materia di ordinanze contingibili e urgenti per la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;
- il D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno in tema di safety e security negli eventi pubblici;

RITENUTO necessario limitare l'accesso a contenitori e oggetti potenzialmente idonei a offendere, nonché ribadire il divieto di vendita non autorizzata all'interno della struttura sportiva;

ORDINA

per il giorno 11 gennaio 2026, fino al termine della manifestazione sportiva:

1. È vietata l'introduzione all'interno del Campo Sportivo Comunale Michele Gurliaccio" di:
    - bottiglie in vetro;
    - lattine in metallo;
    - bottiglie e contenitori in plastica di capacità superiore a 0,5 litri;
    - qualsiasi altro oggetto che possa essere utilizzato come strumento atto a offendere.
2. È consentita l'introduzione esclusivamente di bottiglie in plastica di capacità non superiore a 0,5 litri, prive di tappo, che dovrà essere rimosso prima dell'accesso all'impianto.

3. È fatto divieto assoluto, salvo specifica e preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune, di vendita e somministrazione di bevande, alimenti o qualsiasi altro prodotto all'interno della struttura sportiva, comprese le aree di pertinenza dell'impianto.
4. È vietata l'introduzione e la detenzione all'interno dell'impianto sportivo di spray, sostanze infiammabili, petardi, articoli pirotecnici, strumenti idonei ad emettere suoni o gas, ombrelli con spigoli o punte, e qualsiasi altro oggetto che, a giudizio del personale preposto o delle Forze dell'Ordine, possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone presenti

AVVERTE

- Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiama la normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico e sicurezza degli impianti sportivi, nonché i provvedimenti e le prescrizioni che dovessero essere adottati dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Forze dell'Ordine in occasione dell'evento.
- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché l'immediato allontanamento dall'impianto sportivo;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
- che l'associazione affidataria provveda all'installazione di idonea segnaletica informativa e di divieto presso tutti gli accessi al Campo Sportivo Comunale, recante le prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- che il Comando di Polizia Locale, anche con il supporto delle altre Forze dell'Ordine, vigili sull'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
    - Prefettura di Foggia
    - Comando Polizia Locale Comune di Vico del Gargano
    - Stazione Carabinieri Vico del Gargano
    - ASD Gargano Academy

Il Sindaco
Avv. Raffaele SCISCIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAFFAELE SCISCIO in data 10/01/2026